



*Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare*



*Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali*



*Ministero degli affari esteri
e della cooperazione
internazionale*



*Arma dei
Carabinieri*



Guardia di Finanza

COMUNICATO AI TITOLARI DI LICENZE E CERTIFICATI CITES

ESTENSIONE DEL PERIODO DI VALIDITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 103 DEL D.L. 17.03.2020, N.18

Con il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (pubblicato in GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020) sono state adottate misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'articolo 103, comma 2 prevede che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Tale disposizione **non trova applicazione** nei confronti delle licenze e dei certificati CITES la cui durata di validità è stabilita non in una norma nazionale ma nei regolamenti dell'Unione Europea (Reg.(CE) n.865/2006 e Reg.(UE) n.792/2012).

Il loro utilizzo per la movimentazione transfrontaliera di esemplari CITES in data successiva a quella di scadenza potrebbe determinare problemi al momento dell'ingresso in altri Paesi e l'applicazione di pesanti sanzioni oltre al sequestro della merce.

Le autorità estere deputate ai controlli CITES, ignare dei provvedimenti emergenziali adottati dal nostro Paese, restano tenute a verificare che la documentazione CITES sia in linea con quanto disposto dai regolamenti dell'Unione Europea e dalla Convenzione CITES.

Allo stesso tempo, per non vanificare l'intento della disposizione di che trattasi, tali documenti potranno essere sostituiti a titolo gratuito, a richiesta dell'interessato all'Autorità emittente, con altri dello stesso tipo riportanti la scadenza del 15 giugno 2020.